



## IMU – ALIQUOTE 2023

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>10,3 ‰</b>	<b>Aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili e sulle aree fabbricabili.</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> SE ABITAZIONI DI "LUSSO": A/1 A/8 A/9	<b>6,0 ‰</b>	<b>Aliquota gravante su abitazione principale di lusso e pertinenze.</b> Aliquota applicabile alle abitazioni principali di lusso ovvero con categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. <b>Detrazioni:</b> Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione.
<b>AREE FABBRICABILI</b>		<b>10,3 ‰</b>  Sul sito internet del comune ( <a href="http://www.comunecavaion.it">www.comunecavaion.it</a> ) sono consultabili i valori venali minimi. Si ricorda che ai fini dell'individuazione dell'edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato.
<b>FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE</b>		<b>1,0 ‰</b>  Sono solo quelli accatastrati come D10, A6 o con l'annotazione di ruralità.
<b>BENI MERCE</b>	dal 1 gennaio 2022 esenti (obbligatoria la dichiarazione imu, a pena di decadenza).	
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	I terreni agricoli di questo Comune sono esenti.	
<b>IMMOBILI IN COMODATO</b>	<b>Nel caso in cui il possessore conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio) il comodante (chi concede) beneficia della riduzione della base imponibile del 50%.</b> Le condizioni per usufruire della riduzione sono varie. S'invita quindi ad approfondire l'argomento (visionare sito comunale o chiedere maggiori informazione a Ufficio Tributi, preferibilmente per mail).	
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b>	Le abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti (ad eccezione di quelle di lusso A/1, A/8 e A/9). Al fine dell'esenzione nel caso di coniugi, è necessario la residenza e dimora di entrambi. PERTINENZE: si possono considerare pertinenze dell'abitazione principale, e quindi considerare esenti, solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 (una) sola pertinenza per ciascuna categoria.	
<b>VERSAMENTI</b>	Scadenze: 16 giugno (acconto) - 18 dicembre (saldo) È possibile versare tutto in unica soluzione entro il 16 giugno. Si suggerisce a chi paga a rate di annotarsi la scadenza della seconda rata: molti non pagano il saldo per semplice dimenticanza.	
<b>DICHIARAZIONE</b>	La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.	